

TAVOLA SINOTTICA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA
MOBILITÀ PER LA RICERCA – PROGRAMMA MARCO POLO

Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo (emanato con D.R. n. 275 del 10/03/2017)	Proposta di modifica
Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione	Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione
1.L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (da ora Università di Bologna) istituisce il Programma Marco Polo per l'erogazione di incentivi di mobilità, con lo scopo di promuovere la ricerca svolta all'estero da giovani ricercatori dell'Università di Bologna. 2.Gli incentivi hanno a oggetto soggiorni di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici e privati (ivi compresi sezioni e centri di ricerca e sviluppo presso imprese) situati in paesi esteri. Non sono considerati paesi esteri Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Sono esclusi soggiorni di ricerca presso imprese nonché l'iscrizione e la frequenza a corsi di studio e/o formazione.	1.L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (da ora Università di Bologna) istituisce il Programma Marco Polo per l'erogazione di incentivi di mobilità, con lo scopo di promuovere la ricerca svolta all'estero da giovani ricercatori e ricercatrici dell'Università di Bologna. 2.Gli incentivi hanno a oggetto soggiorni di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici e privati (ivi compresi sezioni e centri di ricerca e sviluppo presso imprese) situati in paesi esteri. Non sono considerati paesi esteri Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Sono esclusi soggiorni di ricerca presso imprese nonché l'iscrizione e la frequenza a corsi di studio e/o formazione.
Art. 2 Definizioni	Art. 2 Definizioni
1.Ai sensi del presente Regolamento si intende per: - ricercatore a tempo determinato: titolare di un contratto stipulato con l'Università di Bologna ai sensi del Regolamento vigente in materia, in applicazione dell'art. 24 comma 3 della legge 29 dicembre 2010, n. 240 - assegnista di ricerca: titolare di un contratto per assegno di ricerca stipulato con l'Università di Bologna ai sensi del regolamento vigente per gli assegni di ricerca - dottorando di ricerca: studente iscritto a un corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Bologna. L'incentivo di cui al presente Regolamento non può essere assegnato per soggiorni nel luogo Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. 2. Gli assegnisti e i dottorandi di ricerca il cui contratto è finanziato con risorse esterne tramite convenzioni con enti terzi che prevedano la possibilità di cessione dei risultati e di diritti di proprietà industriale possono accedere all'incentivo Marco Polo qualora l'attività di ricerca, concordata con il supervisore, che dovrà essere effettuata	1.Ai sensi del presente Regolamento si intende per: - ricercatore/ricercatrice a tempo determinato: titolare di un contratto stipulato con l'Università di Bologna ai sensi del Regolamento vigente in materia, in applicazione dell'art. 24 comma 3 della legge 29 dicembre 2010, n. 240 - assegnista di ricerca: titolare di un contratto per assegno di ricerca stipulato con l'Università di Bologna ai sensi del regolamento vigente per gli assegni di ricerca - dottorando/dottoranda di ricerca: studente/studentessa iscritto/a a un corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Bologna. L'incentivo di cui al presente Regolamento non può essere assegnato per soggiorni nel luogo Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando o della dottoranda. 2. Gli assegnisti e le assegniste e i dottorandi e le dottorande di ricerca il cui contratto è finanziato con risorse esterne tramite convenzioni con enti terzi che prevedano la possibilità di cessione dei

durante il soggiorno all'estero, non sia necessariamente e direttamente finalizzata al progetto di ricerca in corso di svolgimento.	risultati e di diritti di proprietà industriale possono accedere all'incentivo Marco Polo qualora l'attività di ricerca, concordata con il supervisore, che dovrà essere effettuata durante il soggiorno all'estero, non sia necessariamente e direttamente finalizzata al progetto di ricerca in corso di svolgimento.
Art. 3 Tipologie di incentivi e finanziamento del Programma	Art. 3 Tipologie di incentivi e finanziamento del Programma
1.Gli incentivi di cui al presente Regolamento vengono attribuiti a seguito di selezione comparativa e danno luogo alle seguenti due tipologie: a) finanziamenti competitivi per la ricerca: a tale tipologia possono accedere i ricercatori a tempo determinato. Tali finanziamenti devono essere utilizzati prioritariamente per il rimborso delle spese di trasferta relative al soggiorno approvato. Gli importi eventualmente residui dovranno essere utilizzati per la copertura di spese strettamente connesse al sostegno della propria ricerca. b) borse di studio post lauream per la ricerca: a tale tipologia possono accedere gli assegnisti di ricerca e i dottorandi. 2.Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziati con fondi a carico del bilancio di Ateneo stabiliti annualmente e possono essere cofinanziati dai Dipartimenti con propri fondi, fatti salvi eventuali vincoli di rendicontazione o di altra natura connessi a detti fondi.	1.Gli incentivi di cui al presente Regolamento vengono attribuiti a seguito di selezione comparativa e danno luogo alle seguenti due tipologie: a) finanziamenti competitivi per la ricerca: a tale tipologia possono accedere i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato. Tali finanziamenti devono essere utilizzati prioritariamente per il rimborso delle spese di trasferta relative al soggiorno approvato. Gli importi eventualmente residui dovranno essere utilizzati per la copertura di spese strettamente connesse al sostegno della propria ricerca. b) borse di studio post lauream per la ricerca: a tale tipologia possono accedere gli assegnisti e le assegniste di ricerca e i dottorandi e le dottorande. 2.Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziati con fondi a carico del bilancio di Ateneo stabiliti annualmente e possono essere cofinanziati dai Dipartimenti con propri fondi, fatti salvi eventuali vincoli di rendicontazione o di altra natura connessi a detti fondi.
Art. 4 Durata	Art. 4 Durata
1.La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi. Per i periodi di permanenza superiori a tre mesi si considera mensilità completa ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni. 2.Il soggiorno di ricerca all'estero deve essere continuativo, salvo gravi e documentate ragioni personali e familiari, con l'eccezione di sospensioni per ragioni scientifiche autorizzate dal tutor o per la necessità di presenza in sede per attività indifferibili e non programmabili connesse a impegni istituzionali e/o contrattuali del beneficiario nei confronti dell'Università, purché sia salvaguardata l'attività di ricerca in corso di	1.La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi. Per i periodi di permanenza superiori a tre mesi si considera mensilità completa ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni. 2.Il soggiorno di ricerca all'estero deve essere continuativo, salvo gravi e documentate ragioni personali e familiari, con l'eccezione di sospensioni per ragioni scientifiche autorizzate dal/dalla tutor o per la necessità di presenza in sede per attività indifferibili e non programmabili connesse a impegni istituzionali e/o contrattuali del beneficiario o della beneficiaria nei confronti dell'Università, purché sia salvaguardata l'attività

svolgimento all'estero. 3. I dottorandi di cui all'art. 2 devono presentare domanda entro il termine di conclusione della durata legale del corso di dottorato. Tutti i soggiorni oggetto della domanda devono concludersi entro lo stesso termine. 4. In tutti i casi, inclusi anche quelli previsti al successivo art. 11, le borse erogate ai sensi dell'art. 3 lettera b) devono essere interamente godute entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando. 5. La domanda di incentivo può riguardare: - soggiorni con partenze previste non oltre sei mesi dalla data di scadenza del bando; - soggiorni iniziati prima dell'emanazione del bando purché sia previsto il rientro dopo la data di scadenza del bando stesso. La partenza antecedente alla scadenza del bando non dà in alcun modo diritto all'incentivo qualora la domanda non venga approvata dal Dipartimento.	di ricerca in corso di svolgimento all'estero. 3. I dottorandi e le dottorande di cui all'art. 2 devono presentare domanda entro il termine di conclusione della durata legale del corso di dottorato. Tutti i soggiorni oggetto della domanda devono concludersi entro lo stesso termine. 4. In tutti i casi, inclusi anche quelli previsti al successivo art. 11, le borse erogate ai sensi dell'art. 3 lettera b) devono essere interamente godute entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando. 5. La domanda di incentivo può riguardare: - soggiorni con partenze previste non oltre sei mesi dalla data di scadenza del bando; - soggiorni iniziati prima dell'emanazione del bando purché sia previsto il rientro dopo la data di scadenza del bando stesso. La partenza antecedente alla scadenza del bando non dà in alcun modo diritto all'incentivo qualora la domanda non venga approvata dal Dipartimento.
Art. 5 Importo dell'incentivo Marco Polo	
1. L'importo mensile dell'incentivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e può essere differenziato per area geografica di destinazione. 2. L'importo totale è proporzionalmente ridotto se la permanenza all'estero effettiva risulta inferiore a quella autorizzata, fatto salvo il periodo minimo obbligatorio di tre mesi. 3. L'incentivo concesso può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il Dipartimento deliberi l'approvazione della richiesta di prolungamento del periodo. 4. Il Dipartimento, a propria discrezione, può inoltre integrare l'importo delle borse di studio con rimborsi a piè di lista relativi alle spese di viaggio e soggiorno.	
Art. 6 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo delle borse erogate ai sensi dell'art. 3 lett. b)	Art. 6 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo delle borse erogate ai sensi dell'art. 3 lett. b)
1. L'incentivo erogato in forma di borsa di studio post lauream in base all'art. 3 lettera b) è esente da imposte sul reddito ai sensi dell'art. 4, comma 3	1. L'incentivo erogato in forma di borsa di studio post lauream in base all'art. 3 lettera b) è esente da imposte sul reddito ai sensi dell'art. 4, comma 3

della legge n. 210/1998 e non è soggetto a contributi previdenziali. 2.I beneficiari delle borse godono dell'estensione all'estero della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e responsabilità civile previo espletamento delle procedure amministrative necessarie.	della legge n. 210/1998 e non è soggetto a contributi previdenziali. 2.I beneficiari e le beneficiarie delle borse godono dell'estensione all'estero della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e responsabilità civile previo espletamento delle procedure amministrative necessarie.
Art. 7 Modalità di pagamento	Art. 7 Modalità di pagamento
1.Le borse di studio erogate ai sensi dell'art. 3 lettera b) sono pagate in rate mensili posticipate. 2.Il contributo erogato ai sensi dell'art. 3 lettera a) è reso disponibile al beneficiario, previa approvazione della relazione da parte del Consiglio del Dipartimento e in ottemperanza alla disciplina in materia di missioni.	1.Le borse di studio erogate ai sensi dell'art. 3 lettera b) sono pagate in rate mensili posticipate. 2.Il contributo erogato ai sensi dell'art. 3 lettera a) è reso disponibile al beneficiario o alla beneficiaria, previa approvazione della relazione da parte del Consiglio del Dipartimento e in ottemperanza alla disciplina in materia di missioni.
Art. 8 Bando di selezione	Art. 8 Bando di selezione
1.I bandi sono pubblicati almeno una volta all'anno dai Dipartimenti. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sui requisiti di ammissione, sull'importo e sul trattamento fiscale e previdenziale spettante, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati. 2.Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel sito web dei singoli Dipartimenti. I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 3.La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Consiglio del Dipartimento o da Organo da esso designato, previa definizione dei criteri di valutazione.	1.I bandi sono pubblicati almeno una volta all'anno dai Dipartimenti. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sui requisiti di ammissione, sull'importo e sul trattamento fiscale e previdenziale spettante, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati e delle candidate. 2.Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel sito web dei singoli Dipartimenti. I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 3.La procedura di valutazione comparativa dei candidati e delle candidate è effettuata dal Consiglio del Dipartimento o da Organo da esso designato, previa definizione dei criteri di valutazione.
Art. 9 Requisiti di partecipazione alla selezione	Art. 9 Requisiti di partecipazione alla selezione
1.Al bando di selezione per l'attribuzione degli incentivi sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, come definiti al precedente articolo 2: ricercatore a tempo determinato, assegnista di ricerca, dottorando di ricerca. 2.I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del soggiorno all'estero, salvo	1.Al bando di selezione per l'attribuzione degli incentivi sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, come definiti al precedente articolo 2: ricercatore/ricercatrice a tempo determinato, assegnista di ricerca, dottorando/dottoranda di ricerca. 2.I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e

quanto previsto al successivo art. 11. 3.I Dipartimenti possono decidere, a proprio insindacabile giudizio, se consentire o escludere la possibilità di presentare domanda di incentivo Marco Polo più volte, anche nello stesso anno e anche avendone già usufruito. Ciò deve essere esplicitamente riportato nel bando.	per tutta la durata del soggiorno all'estero, salvo quanto previsto al successivo art. 11. 3.I Dipartimenti possono decidere, a proprio insindacabile giudizio, se consentire o escludere la possibilità di presentare domanda di incentivo Marco Polo più volte, anche nello stesso anno e anche avendone già usufruito. Ciò deve essere esplicitamente riportato nel bando.
Art. 10 Modalità di presentazione della domanda	Art. 10 Modalità di presentazione della domanda
1.La domanda dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, anche telematiche. 2.I candidati dovranno presentare domanda al Dipartimento così individuato: - per i ricercatori a tempo determinato: il Dipartimento di afferenza; - per gli assegnisti di ricerca: il Dipartimento di afferenza del docente tutor; - per i dottorandi: il Dipartimento di afferenza, come individuato dal collegio dei docenti del corso di dottorato. 3.Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: - presentazione del progetto di ricerca da sviluppare all'estero; - lettera di invito della struttura straniera ospitante firmata dal referente presso detta struttura, in cui si attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta a ospitare il richiedente o attestazione della presenza del candidato presso la sede ospitante, rilasciata dalla struttura estera, qualora la partenza del candidato sia stata antecedente alla scadenza del bando, ex art. 4, ultimo comma. Per ragioni connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca, previa richiesta del supervisore e approvazione del Consiglio di Dipartimento, è possibile scegliere massimo due strutture ospitanti per il periodo indicato, purché le sedi siano dislocate nella medesima area geografica. - per i dottorandi: autorizzazione del coordinatore del corso di dottorato, che dovrà essere ratificata nella prima seduta utile del Collegio dei Docenti, previa acquisizione in merito alla stessa del parere favorevole del Tutor di loro	1.La domanda dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, anche telematiche. 2.I candidati e le candidate dovranno presentare domanda al Dipartimento così individuato: - per i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato: il Dipartimento di afferenza; - per gli assegnisti e le assegniste di ricerca: il Dipartimento di afferenza del/della docente tutor; - per i dottorandi e le dottorande: il Dipartimento di afferenza, come individuato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato. 3.Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: - presentazione del progetto di ricerca da sviluppare all'estero; - lettera di invito della struttura straniera ospitante firmata dal/dalla referente presso detta struttura, in cui si attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta a ospitare il/la richiedente o attestazione della presenza del candidato o della candidata presso la sede ospitante, rilasciata dalla struttura estera, qualora la partenza del candidato o della candidata sia stata antecedente alla scadenza del bando, ex art. 4, ultimo comma. Per ragioni connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca, previa richiesta del supervisore e approvazione del Consiglio di Dipartimento, è possibile scegliere massimo due strutture ospitanti per il periodo indicato, purché le sedi siano dislocate nella medesima area geografica. - per i dottorandi e le dottorande: autorizzazione del coordinatore o della

riferimento; - per gli assegnisti di ricerca: parere favorevole del tutor; - per i ricercatori a tempo determinato: parere favorevole del Direttore di Dipartimento.	coordinatrice del corso di dottorato, che dovrà essere ratificata nella prima seduta utile del Collegio dei docenti, previa acquisizione in merito alla stessa del parere favorevole del/della tutor di loro riferimento; - per gli assegnisti e le assegniste di ricerca: parere favorevole del/della tutor; - per i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato: parere favorevole del Direttore o della Direttrice di Dipartimento.
Art. 11 Perdita dei requisiti di ammissibilità dopo la presentazione della domanda	Art. 11 Perdita dei requisiti di ammissibilità dopo la presentazione della domanda
1.Qualora il beneficiario perda il requisito di ammissibilità prima dell'inizio del soggiorno, la domanda non sarà ritenuta valida. Nel caso la domanda sia già stata approvata, l'incentivo sarà revocato. 2.Qualora il beneficiario perda il requisito di ammissibilità durante il periodo minimo di tre mesi, l'incentivo è revocato. 3.Se il requisito di ammissibilità non permane per tutta la durata del soggiorno all'estero, il Dipartimento stabilisce a suo insindacabile giudizio se consentire la prosecuzione del soggiorno o ridurre il periodo approvato, fatto salvo il periodo minimo di tre mesi. 4.Il Dipartimento può assumere a priori una delibera di ordine generale in merito a questo aspetto e riportare la disciplina da adottare nel bando. Qualora non abbia deliberato in merito, deve pronunciarsi sui singoli casi.	1.Qualora il beneficiario o la beneficiaria perda il requisito di ammissibilità prima dell'inizio del soggiorno, la domanda non sarà ritenuta valida. Nel caso la domanda sia già stata approvata, l'incentivo sarà revocato. 2.Qualora il beneficiario o la beneficiaria perda il requisito di ammissibilità durante il periodo minimo di tre mesi, l'incentivo è revocato. 3.Se il requisito di ammissibilità non permane per tutta la durata del soggiorno all'estero, il Dipartimento stabilisce a suo insindacabile giudizio se consentire la prosecuzione del soggiorno o ridurre il periodo approvato, fatto salvo il periodo minimo di tre mesi. 4.Il Dipartimento può assumere a priori una delibera di ordine generale in merito a questo aspetto e riportare la disciplina da adottare nel bando. Qualora non abbia deliberato in merito, deve pronunciarsi sui singoli casi.
Art. 12 Modifica della domanda intervenuta dopo l'approvazione	Art. 12 Modifica della domanda intervenuta dopo l'approvazione
1.Il beneficiario può presentare richiesta motivata delle seguenti modifiche della domanda approvata prima di iniziare il soggiorno all'estero: - anticipo/posticipo significativo della data di partenza e di rientro indicate in domanda; - riduzione dei mesi di permanenza all'estero, purché il soggiorno non risulti inferiore a tre mesi. In caso contrario l'incentivo è revocato. 2.Il Direttore decide in merito a tali richieste, acquisito il parere del tutor ove previsto e tenuto	1.Il beneficiario o la beneficiaria può presentare richiesta motivata delle seguenti modifiche della domanda approvata prima di iniziare il soggiorno all'estero: - anticipo/posticipo significativo della data di partenza e di rientro indicate in domanda; - riduzione dei mesi di permanenza all'estero, purché il soggiorno non risulti inferiore a tre mesi. In caso contrario l'incentivo è revocato. 2.Il Direttore o la Direttrice decide in merito a tali

conto del limite temporale fissato all'art. 4. La partenza può essere posticipata rispetto alla data indicata nella domanda ma deve avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di scadenza del bando, a pena di revoca dell'incentivo.	richieste, acquisito il parere del/ della tutor ove previsto e tenuto conto del limite temporale fissato all'art. 4. La partenza può essere posticipata rispetto alla data indicata nella domanda ma deve avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di scadenza del bando, a pena di revoca dell'incentivo.
Art. 13 Verifica dell'attività svolta	Art. 13 Verifica dell'attività svolta
1. Entro 60 giorni dal termine del periodo svolto, il beneficiario deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta e un'attestazione della struttura ospitante dalla quale risulti in modo esplicito il periodo di permanenza presso la struttura stessa e una descrizione sintetica dell'attività svolta dal beneficiario. 2. Qualora la documentazione non venga presentata nei termini o il Consiglio di Dipartimento esprima una valutazione negativa, gli incentivi erogati ai sensi dell'art. 3 lettere a) e b) sono revocati e i beneficiari sono tenuti alla restituzione di quanto percepito.	1. Entro 60 giorni dal termine del periodo svolto, il beneficiario o la beneficiaria deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta e un'attestazione della struttura ospitante dalla quale risulti in modo esplicito il periodo di permanenza presso la struttura stessa e una descrizione sintetica dell'attività svolta dal beneficiario o dalla beneficiaria. 2. Qualora la documentazione non venga presentata nei termini o il Consiglio di Dipartimento esprima una valutazione negativa, gli incentivi erogati ai sensi dell'art. 3 lettere a) e b) sono revocati e il beneficiario o la beneficiaria sono tenuti alla restituzione di quanto percepito.
Art. 14 Incompatibilità	Art. 14 Incompatibilità
1. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento sono incompatibili con contributi alla mobilità finanziati da altri enti qualora siano finalizzati a coprire lo stesso periodo di soggiorno all'estero, anche a titolo diverso. 2. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento sono cumulabili con l'incremento della borsa di dottorato per attività all'estero previsto dalle norme vigenti in materia di dottorato sino al raggiungimento dell'importo massimo assegnato. 3. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento non sono, altresì, cumulabili con i finanziamenti per la mobilità internazionale.	
Art. 15 Norme transitorie e finali	Art. 15 Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino di Ateneo. 3. Il Regolamento si applica ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.	1. Il presente Regolamento entra entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino di Ateneo e produrrà i suoi effetti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo online del Decreto Rettorale di emanazione. 2. Il Regolamento si applica ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

